



**STUDIO ASSOCIATO  
ZANOVELLO  
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra  
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

## **Costi Black-list 2023**

La Legge di Bilancio 2023 ha, di fatto **reintrodotto la disciplina fiscale sui costi black list** già introdotta in passato dal Dlgs 147/2015 (in vigore solo per il 2015, poi abrogata dal 2016).

Per effetto di tale intervento legislativo, **i costi derivanti da operazioni con soggetti "non cooperativi"** ai fini fiscali:

- **che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court** (senza, cioè, la necessità di dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione);
- **i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l'eccedenza, a fronte della dimostrazione dell'effettivo interesse economico.**

Viene altresì **reintrodotto l'obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi**, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

## **Decorrenza**

Le nuove disposizioni entrano **in vigore l'1.1.2023**.

Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare, **il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023 solare**. Pertanto il primo **modello redditi** nel quale andranno indicati tali costi sarà modello redditi società di capitali **2024 anno d'imposta 2023**.

## **Individuazione delle controparti estere interessate**

I limiti in parola riguardano le **spese e le altre componenti negative sostenute da imprese residenti in Italia** e derivanti da operazioni **intercorse con**:

- **"imprese" residenti o localizzate in Stati o territori "non cooperativi";**
- **"professionisti" domiciliati negli stessi Stati o territori.**

## **Individuazione degli Stati o territori "non cooperativi"**

Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell'art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

**STUDIO ASSOCIATO ZANOVELLO & PARTNERS** - Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

C.F. 05416250289 - P.I. 05416250289

Studio: 35133 PADOVA - Via Pontevigodarzere n. 116

Tel. 0498872820 - fax 0498872793 - e-mail: info@studiozanovello.it

PEC: studioassociatozanovello@legalmail.it

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV



**STUDIO ASSOCIATO  
ZANOVELLO  
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra  
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**La lista, da ultimo aggiornata, ricomprende 1) Samoa americane; 2) Anguilla; 3) Bahamas; 4) Isole Vergini britanniche; 5) Costa Rica; 6) Figi; 7) Guam; 8) Isole Marshall; 9) Palau; 10) Panama; 11) Federazione russa; 12) Samoa; 13) Trinidad e Tobago; 14) Isole Turks e Caicos; 15) Isole Vergini degli Stati Uniti; 16) Vanuatu.**

### **Deducibilità dei costi nel limite del valore normale**

**I costi** derivanti dalle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati black list **sono sempre deducibili (secondo le regole ordinarie) se non eccedono il valore normale**, individuato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, in base al quale per valore normale deve intendersi il **prezzo o corrispettivo mediamente praticato** per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

### **Dimostrazione dell'effettivo interesse economico per i costi eccedenti il valore normale**

**Se il costo** che deriva dall'effettuazione dell'operazione con la controparte black list **eccede il valore normale, occorre dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione sottostante**. La norma stabilisce altresì che, **in tutti i casi (che il costo ecceda o meno il valore normale), è necessario che l'operazione abbia avuto concreta esecuzione**.

### **Effetti sanzionatori**

**Come già evidenziato in precedenza, i costi black list andranno indicati nella dichiarazione dei redditi** indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale. **Nell'ipotesi di omessa o incompleta indicazione di tali costi nella dichiarazione**, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati** nella dichiarazione dei redditi, con un **minimo** di euro **500,00** ed un **massimo** di euro **50mila**.

Padova, 13 settembre 2023

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA

**STUDIO ASSOCIATO ZANOVELLO & PARTNERS** - Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

C.F. 05416250289 - P.I. 05416250289

Studio: 35133 PADOVA - Via Pontevigodarzere n. 116

Tel. 0498872820 - fax 0498872793 - e-mail: info@studiozanovello.it

PEC: studioassociatozanovello@legalmail.it

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV